Decreto N. 800/2023 Prot. n. 0019366 del 28/07/2023 - [UOR: 300119] -

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E MANAGEMENT

COORTE 2023

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (di seguito indicato con CLMEM) è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (LM-77) di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7- 2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il CLMEM afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (di seguito indicato con Dipartimento DEMM) dell'Università degli Studi del Sannio.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (di seguito indicato con CCLMEM) è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del CLMEM. La sua composizione e le relative funzioni sono regolate dalle pertinenti disposizioni dei Regolamenti e dello Statuto di Ateneo. L'assetto organizzativo del CLMEM è deliberato dal CCLMEM.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (di seguito indicato con RDA) e il Regolamento Didattico di Dipartimento (di seguito indicato con RDD), disciplina l'organizzazione didattica del CLMEM per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CLMEM, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema ministeriale, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono, di norma, quelle del Dipartimento DEMM, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Il CLMEM, attraverso un'offerta formativa articolata in più curricula, si prefigge di sviluppare conoscenze e competenze nel campo manageriale e consulenziale con riferimento agli ambiti dell'economia del management, dello sviluppo dei territori e della finanza. Il

percorso formativo concorre a fornire preparazione indispensabile per assumere posizioni di elevata autonomia e responsabilità, sia alle dipendenze, sia in proprio, in ordine principalmente alla direzione, programmazione, gestione, valutazione e controllo dei sistemi aziendali privati e pubblici; nonché nelle strutture di governo dei sistemi economici, territoriali e sociali, sia privati, sia pubblici. I principali sbocchi occupazionali si differenziano in funzione della scelta dello studente in merito agli approfondimenti previsti nei diversi percorsi e sono rivolti a configurare il ruolo di: manager di organizzazioni pubbliche, private, profit e non profit; manager nel settore agroalimentare; consulente aziendale, consulente finanziario e per i servizi del credito; commercialista (previo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, secondo la normativa vigente).

2. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe della laurea magistrale in Economia e Management, il laureato deve dimostrare di possedere: a) conoscenza e capacità di comprensione delle teorie economiche e dei modelli gestionali per le imprese, pubbliche e private, con riferimento alle diverse aree funzionali caratterizzanti, degli strumenti quantitativi più evoluti per la valutazione dei sistemi economici, delle imprese e dei mercati, della normativa e dei quadri regolamentari che disciplinano le imprese, i mercati, il sistema finanziario e le pubbliche amministrazioni; b) capacità di analisi e di interpretazione, anche attraverso l'applicazione delle tecniche quantitative per lo studio dei sistemi economici e dei mercati e delle conoscenze giuridiche acquisite, dello scenario socio-economico in cui opera l'impresa; c) attitudine all'applicazione delle conoscenze acquisite e alla risoluzione di problemi operativi nell'ambito delle diverse aree disciplinari in cui si articola l'offerta formativa; d) abilità argomentative e comunicative, arricchite da un'adeguata conoscenza di almeno una seconda lingua dell'Unione europea; e) capacità di approfondimento e di autonomo aggiornamento delle conoscenze e competenze alla luce dell'evoluzione dei sistemi economici, giuridici e sociali.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CLMEM devono essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione nei termini precisati nei successivi commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.
2. Requisito curriculare sufficiente per l'iscrizione è il possesso di una laurea triennale in discipline economiche, appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del D.M.

509) o L-18, L-33 (secondo la classificazione del D.M. 270), che, di norma, fornisce le conoscenze specifiche richieste per l'accesso. Per lo studente in possesso di titoli di studio appartenenti a classi diverse da quelle menzionate, l'ammissione al CLMEM è subordinata al possesso di almeno 69 CFU negli ambiti disciplinari: economico, aziendale; statistico-matematico; giuridico; linguistico, come specificato nella tabella di cui al successivo comma 3.

3. Il CLMEM è ad accesso non programmato. L'iscrizione potrà avvenire solo previo superamento di una prova scritta o di un colloquio finalizzato a verificare l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati. Le aree tematiche oggetto del colloquio/test finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato sono le seguenti: 1) principi di economia aziendale; 2) principi dell'economia dei mercati; 3) conoscenze di base in ambito statistico e matematico; 4) conoscenze di base in ambito giuridico. Sarà consentita l'iscrizione ai candidati che ottengano una valutazione sufficiente in tutti gli ambiti indicati che attesti competenze e conoscenze ritenute essenziali per intraprendere in maniera proficua il percorso formativo prescelto. Del colloquio viene stilato verbale analitico. La prova scritta, ovvero il verbale del colloquio, è conservata a cura dei competenti uffici del Dipartimento per i tempi necessari. Per poter accedere al colloquio/prova di verifica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi

CFU	**SSD**
ambito disciplinare economico: 15	SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS- P/05; SECS-P/12.
ambito disciplinare aziendale:18	SECS-P/07; SECS-P/08; SECS- P/09: SECS-P/10; SECS-P/11.
ambito disciplinare statistico matematico: 15	SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/06; MAT/05; MAT/06.
ambito giuridico:15	IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/12; IUS/13.
ambito linguistico: 6	L-LIN lingua e traduzione in una lingua europea.
Note:	Sono esonerati dalla verifica di cui al comma 3 gli studenti in possesso di una laurea triennale in discipline economiche, appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del D.M. 509) o L- 18, L-33

	(secondo la classificazione del D.M. 270), conseguita con una votazione pari almeno a: 95/110.

4. È ammessa una tolleranza fino ad un massimo complessivo di 2 CFU. Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati, ovvero a più gruppi.
5. Per i soli studenti stranieri soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio/prova volto ad accertare l'adeguatezza della personale preparazione potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse discipline indicate al comma 3. Per ulteriori indicazioni si rinvia a quanto stabilito nelle *"Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia"* definite annualmente dal Ministero e pubblicate all'url: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
6. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 2, su indicazione del CCLM potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al CLMEM è comunque subordinata al superamento con esito positivo del colloquio/prova finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio e crediti formativi universitari

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo accademico lo studente deve aver conseguito almeno 120 crediti formativi universitari (CFU), secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal CCLM, sono pari a 7. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole stabilite dal Regolamento degli Studenti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il RDA e il RDD.

ARTICOLO 5

Offerta Formativa

1. Il Corso di Laurea Magistrale si articola in tre curricula:
   - Economia e Management delle Imprese.
   - Economia e Management degli Intermediari finanziari.
   - Economia e Management delle Imprese agroalimentari.
2. Il prospetto delle attività formative programmate, comprensivo dell'articolazione in *curricula* è descritto nel piano di studio riportato sul sito del CLMEM.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti erogati nell'ambito di due semestri, secondo un calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 20 RDD e nel rispetto dell'art. 26 RDA. Gli insegnamenti sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Qualora ne sorga l'esigenza, possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.
2. Le forme didattiche adottate all'interno del CCLMEM sono quelle convenzionali, costituite dalle lezioni, anche a cattedre congiunte, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori didattici. Le esercitazioni e i laboratori sono finalizzati a integrare il percorso formativo, al fine, tra gli altri, di consentire agli studenti di acquisire la necessaria dimestichezza con la dimensione pratico-applicativa, con riferimento agli ambiti di pertinenza degli insegnamenti entro cui tali forme didattiche si inquadrano. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di ricercatori e professori universitari e/o di altri soggetti esperti di determinate materie, sono finalizzati ad arricchire il percorso formativo degli studenti, offrendo loro occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.
3. Il CCLMEM può decidere di consentire lo svolgimento di attività didattiche a distanza regolandone le modalità.
4. Per ciascun insegnamento possono prevedersi attività formative integrative, opportunamente collocate all'interno del calendario delle attività didattiche e affidate, mediante apposito contratto, a persone dotate di adeguate competenze secondo i criteri stabiliti dal CCLMEM.
5. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente, accanto allo studio individuale. Il CCLMEM può

deliberare iniziative volte a favorire la frequenza.

6. La pubblicità dei giorni e degli orari delle lezioni è assicurata mediante il sito internet del CLMEM. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, comprese le attività di tutorato e di ricevimento studenti. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica non possa essere svolta nei giorni e negli orari previsti, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al Supporto amministrativo didattico del DEMM (di seguito indicato con SAD) per i provvedimenti di competenza.
7. Prima dell'inizio degli insegnamenti di lingua straniera impartiti all'interno del CdS, agli studenti è somministrato un test di posizionamento al fine di stabilire il loro livello di conoscenza della lingua inglese. L'accertamento della conoscenza linguistica è gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS). Lo studente iscritto al CLMEM è tenuto ad acquisire i 6 CFU relativi alla conoscenza della Lingua Inglese che lo porta ad un livello di conoscenza B2. Gli studenti che, a seguito del test di posizionamento, ritengono necessario un rafforzamento delle loro competenze linguistiche per potere frequentare proficuamente il corso relativo all'acquisizione dei cfu di cui al comma precedente, possono acquisirle frequentando i corsi gratuiti organizzati dal Dipartimento o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).
8. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico i CFU conseguibili mediante stage e tirocini, che possono svolgersi in collaborazione con soggetti ospitanti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, a seconda delle occorrenze, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CCLMEM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del CLMEM. Concorrono, altresì, al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico, i CFU conseguibili mediante altre attività formative, diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità ulteriori utili ad agevolare le scelte professionali degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del CCLMEM. I crediti formativi universitari da riconoscere per le attività di cui al presente comma sono stabiliti dal CCLMEM.
9. Gli studenti del CLMEM possono ottenere il riconoscimento di stage, tirocini e altre attività formative, che siano coerenti con gli obiettivi del corso, fino a un massimo di 3 CFU.
10. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CLMEM con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal

CLMEM, e approvate dal Consiglio di Dipartimento e deliberate dal competente organo accademico.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Al termine di ciascuna attività formativa è prevista una verifica del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica del profitto, lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le verifiche del profitto, che si effettuano previa identificazione del candidato e sono pubbliche, possono consistere in prove scritte e/o orali, secondo quanto disposto dal docente titolare dell'insegnamento. Può essere previsto il ricorso a verifiche parziali *in itinere*, c.d. verifiche intermedie. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, le modalità di svolgimento delle verifiche del profitto, comprese quelle intermedie, sono descritte in maniera dettagliata dai docenti titolari degli insegnamenti nelle apposite schede pubblicate sul portale di Ateneo: https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do
3. Le eventuali verifiche intermedie devono svolgersi in tempi e secondo modalità tali da non apportare turbative al regolare svolgimento dell'attività didattica del CdS. Non possono in ogni caso configurarsi come sostitutive degli esami di profitto.
4. I periodi di svolgimento delle sessioni d'esame sono indicati nel calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento. Nelle sessioni ordinarie, gli appelli sono fissati al termine dell'erogazione delle singole attività formative. In aggiunta alle sessioni ordinarie, possono istituirsi sessioni straordinarie, anche alla luce degli esiti del monitoraggio delle carriere degli studenti, prestando peculiare attenzione agli iscritti al primo anno, fuori corso, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto o per i quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.
5. Il calendario degli appelli d'esame relativi ai singoli insegnamenti è pubblicato, con congruo anticipo, sul sito del CLMEM. Le date degli esami, una volta rese pubbliche online, non possono essere in alcun caso anticipate. Qualora, per un giustificato motivo, un appello d'esame debba essere posticipato, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al SAD per i provvedimenti di competenza.
6. All'interno delle sedute ordinarie e straordinarie di esame, i titolari degli insegnamenti possono programmare appelli speciali di esame riservati a: a) studentesse in maternità, b) studenti-genitori con figli di età non superiore a cinque anni; c) studenti con bisogni educativi speciali (con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio

sociale e culturale); d) studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo degli studi. I soggetti di cui alla lettera d) del presente comma possono richiedere l'appello straordinario solo una volta nel corso dell'anno accademico.

7. Il Consiglio di CdS può deliberare la previsione di sessioni di esami straordinarie, se del caso a beneficio di studenti fuori corso, lavoratori e/o trasferiti da altri Corsi di Laurea (ovvero che abbiano effettuato opzioni da precedenti ordinamenti del CdS), nonché di studenti in ordine ai quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.
8. Le singole prove d'esame si svolgono secondo l'ordine predisposto dal docente il giorno dell'appello. Nella determinazione dell'ordine con cui i candidati devono essere esaminati, vengono tenute in considerazione le richieste di studenti motivate da obiettive e specifiche esigenze.
9. Il Regolamento degli Studenti disciplina i requisiti di ammissione agli esami, le modalità di prenotazione e svolgimento degli stessi, le modalità di accettazione da parte dello studente e successiva verbalizzazione degli esiti, nonché i casi di annullamento.

ARTICOLO 8
Prova finale

1. Dopo aver superato le verifiche del profitto relative a tutti gli insegnamenti inclusi nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo accademico, consistente nella presentazione e discussione pubblica dinanzi a una Commissione giudicatrice di una tesi elaborata sotto la guida di un Relatore e di un Correlatore.
2. Possono essere nominati relatori tutti i docenti titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente laureando. Possono essere nominati correlatori tutti i docenti titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente laureando, tutti i docenti afferenti al Dipartimento DEMM e, in considerazione del peculiare oggetto della tesi, esperti della materia.
3. La prova finale, cui corrispondono 18 CFU, deve essere sostenuta in una materia oggetto di insegnamento presso il CLM e rientrante nel piano di studio dello studente. Mediante tale prova il laureando deve dimostrare il conseguimento degli obiettivi formativi del CLM, con particolare riguardo ai metodi di ricerca e alla capacità di esposizione e di argomentazione.
4. Dopo avere conseguito almeno 60 CFU, lo studente può richiedere l'assegnazione dell'argomento della tesi e la nomina del relatore. Sulla richiesta provvede il Presidente del CLM, previa verifica del carico di tesi del docente da nominare. Il Presidente del Corso di

Laurea assegna la tesi, nomina il relatore e contestualmente, su proposta di quest'ultimo, il primo correlatore.

5. Ciascun docente non può avere assegnato, in qualità di relatore, più di dieci tesisti nell'ambito del CLM, salvo deroga concessa, su richiesta del docente stesso, dal Presidente del CLM.
6. La richiesta di assegnazione indirizzata al Presidente del CLM è proposta con apposita istanza, nel quale lo studente indica due discipline in ordine di preferenza, cui è allegata l'autocertificazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate. Lo studente che sia già in possesso di precedente laurea deve indicare la materia e il titolo della tesi già discussa, nonché la data del conseguimento della stessa. L'istanza è presentata presso il SAD, secondo le modalità rese note sul sito del CLMEM. Tra la data della formalizzazione dell'istanza (fa fede la data del protocollo) e quella della discussione della tesi di laurea devono intercorrere almeno 6 mesi.
7. Lo studente, che non riesca a laurearsi entro il termine di 24 mesi dalla data di assegnazione della tesi (fa fede la data del protocollo), deve chiederne il rinnovo, prima della scadenza del termine predetto, acquisito il consenso del relatore, mediante apposita istanza da formalizzare presso il SAD, secondo le modalità rese note sul sito del CLMEM. In caso di mancato rinnovo, lo studente procede con una nuova richiesta di assegnazione, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti.
8. Qualora lo studente intenda cambiare materia di tesi e relatore, si applica la procedura utilizzata per la prima assegnazione, con conseguente nuova decorrenza dei termini previsti. Se l'argomento risulta assegnato in una materia il cui insegnamento è stato disattivato, lo studente conserva il diritto alla tesi assegnatagli, con eventuale nomina di un nuovo relatore. L'assegnazione della tesi in una materia per la quale lo studente non abbia ancora superato l'esame di profitto è rimessa alla valutazione del relativo docente. Lo studente non può sostenere l'esame di laurea senza avere superato l'esame di profitto relativo all'insegnamento nel quale è stata assegnata la tesi.
9. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea in Economia e Management consiste nella preparazione, presentazione e discussione pubblica di un elaborato in cui il laureando deve dimostrare: competenza nella selezione e utilizzo delle fonti scientifiche, sicura conoscenza dei quadri teorici e dei modelli applicativi, capacità espositiva, autonomia di giudizio, sintesi critica. L'elaborato di tesi deve possedere elementi di originalità. L'elaborato può essere redatto, ed eventualmente discusso, in una lingua straniera dell'Unione europea, facente parte del percorso formativo del Corso di Laurea. L'elaborato scritto può essere collegato a un'attività formativa o di ricerca presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri.
10. La valutazione del candidato si effettua a partire dalla media ponderata, espressa in

centodecimi, delle votazioni conseguite agli esami di profitto, in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa. Per ogni lode ottenuta vengono riconosciuti 0,04 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame. Inoltre, al voto di partenza, secondo quanto deliberato in Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS, possono essere sommati i seguenti punteggi aggiuntivi: - due punti, qualora la tesi di laurea sia stata elaborata nell'ambito di un'esperienza di tirocinio all'estero, nell'ambito del Progetto Erasmus Traineeship; un punto qualora lo studente abbia svolto attività di tirocinio per un numero di ore pari o superiore a 150; un punto qualora la tesi di laurea sia stata elaborata nell'ambito di un periodo di permanenza continuativa, adeguatamente certificata, presso un'azienda, ente e o istituzione.

11. Non oltre cinque giorni prima dello svolgimento delle prove finali, i componenti della Commissione giudicatrice, con l'ausilio dell'applicativo ESSE3 e del supporto amministrativo didattico, sono informati del contenuto delle tesi e delle eventuali premialità maturate dagli studenti laureandi.
12. La valutazione della prova finale avviene temporalmente in due momenti. Si ha una prevalutazione, con un numero ristretto di componenti, volta a verificare il corretto svolgimento dell'attività di tesi al fine di darne una prima valutazione di merito e una valutazione finale plenaria.
13. La prevalutazione è a cura del Relatore e del Correlatore ed è svolta in un'apposita preseduta. Almeno 20 giorni prima della discussione dinanzi alla Commissione giudicatrice dell'esame finale, Relatore e Correlatore svolgono un esame approfondito della tesi, ponendo al candidato domande sia sugli aspetti metodologici, sia sui contenuti ed i risultati della ricerca svolta. Al termine della preseduta, viene predisposto un verbale che, in caso di valutazione positiva, assegna alla tesi una fascia di punteggio, nel rispetto della quale sarà stabilito il voto finale di laurea nel corso della seduta plenaria pubblica. Le fasce di punteggio sono così articolate: "Fascia Bassa = punteggi da 1 a 3", "Fascia Media = punteggi da 4 a 5", "Fascia Alta = punteggi da 6 a 7". Qualora il lavoro di ricerca risultasse di particolare pregio, Relatore e Correlatore possono proporre 8 punti, inviando specifica motivazione ai componenti della Commissione della seduta di laurea plenaria. Il verbale della preseduta è trasmesso tempestivamente al SAD a cura del Relatore. Copia del verbale della preseduta sarà consegnato alla Commissione in seduta di laurea. Il candidato, qualora in disaccordo con l'esito della prevalutazione, potrà ripresentare una nuova stesura della tesi non prima di due mesi, per una successiva e definitiva valutazione.
14. La valutazione conclusiva del candidato, espressa in centodecimi, è formulata su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione, che delibera a maggioranza dei presenti. La valutazione viene determinato tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, della prevalutazione dell'elaborato, secondo quanto stabilito dal comma 13 del

presente regolamento e dell'andamento della stessa prova finale. La votazione finale è data dalla somma tra il voto di partenza di cui al comma 10 e il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice ai sensi dei commi precedenti ed è arrotondato per eccesso al voto immediatamente superiore qualora il decimale sia pari o superiore a 0,5. La lode e ulteriori riconoscimenti possono essere attribuiti su proposta unanime della Commissione, tenuto conto dell'accertata rilevanza dei risultati conseguiti.

15. Gli studenti regolarmente iscritti al CCLMEM possono partecipare al programma per il rilascio del doppio titolo. A tal fine gli studenti presentano domanda nell'ambito del programma Erasmus. Gli studenti selezionati trascorreranno un anno presso l'Università straniera con la quale l'Ateneo del Sannio ha stipulato la relativa convenzione dove sosterranno esami e prepareranno la tesi di laurea. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, gli studenti selezionati per il riconoscimento del doppio titolo discuteranno la tesi con una commissione mista, composta da docenti delle due università partner e riceveranno due lauree. Qualora il correlatore dell'Università partner non fosse disponibile a partecipare alla seduta di laurea, quest'ultimo dovrà produrre una relazione in cui esprime il suo giudizio sull'elaborato finale.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti.
2. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti necessari per iscriversi al CLMEM o siano già in possesso di un titolo accademico possono iscriversi a singoli insegnamenti erogati dall'Ateneo. Le modalità di iscrizione, frequenza delle attività formative e sostenimento degli esami di profitto sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 10

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali, mediante apposita procedura di compilazione online nell'area riservata agli studenti del portale di Ateneo, entro i termini annualmente stabiliti.
3. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, dovrà essere accompagnato da una motivazione scritta, contenente le ragioni culturali, scientifiche e professionali della scelta effettuata, ed è sottoposto all'approvazione del CCLM.
4. L'istanza di inserimento tra le attività formative a scelta dello studente di insegnamenti diversi da quelli erogati dal CLMEM deve essere indirizzata al Presidente del CLM e approvata dal CCLMEM. Senza necessità di previa autorizzazione del CCLMEM, gli iscritti al CLMEM possono frequentare insegnamenti attivi presso altri CL e/o CLM del Dipartimento, che siano stati espressamente inclusi nell'offerta didattica tra le attività formative a scelta.
5. A beneficio degli studenti impegnati negli studi a tempo parziale il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale, nel rispetto del RDD e del Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 11

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Agli studenti provenienti da altri Atenei o da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che abbiano assicurato l'erogazione di attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CLMEM. Sul riconoscimento dei CFU delibera il CCLMEM, anche in caso di istanze di opzione da previgenti ordinamenti didattici.

ARTICOLO 12

Orientamento in itinere e Tutorato

1. In coerenza con le finalità di cui al RDD, il CCLMEM organizza attività di orientamento in itinere a beneficio dei propri studenti.

2. I docenti del CLMEM svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il CCLMEM può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità, anche attraverso il supporto di docenti tutor. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studentiiscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto, nonché degli studenti lavoratori.
4. Il CLMEM, sensibile alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali, predispone servizi finalizzati a rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro piena inclusione nella vita accademica. A beneficio di tali studenti si prevedono specifici servizi di sostegno didattico e tecnico, nonché di orientamento e tutorato specializzato.

ARTICOLO 13
Disposizione finale

1. Il Regolamento didattico del CLMEM, deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCLMEM e previo parere della competente Commissione Paritetica Docenti-Studenti, è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.